



## CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 13/2021 DEL 27/05/2021

**Oggetto:** Attuazione della Deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) – Piano Economico Finanziario anno 2021 Comuni Consorziati. Provvedimenti.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:00** *in videoconferenza e ai sensi del D.P.A. n. 01/2020*, si è riunita l'Assemblea Consortile, in sessione **ORDINARIA** in prima convocazione.

Dopo aver accertato l'identità dei partecipanti collegati telematicamente, il Segretario Consortile avv. Michela Parisi Ferroni alle ore 17:22 ha proceduto con l'appello nominale.

Giusto collegamento dei rappresentanti dei Comuni di Piovà Massaia e Celle Enomondo, prima della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti

Comune	Sindaco/delegato	Abitanti	Quote
AGLIANO TERME	BIGLIA MARCO	1.642	8,26
ALBUGNANO	ASSENTE	529	3,28
ANTIGNANO	ASSENTE	974	5,13
ARAMENGO	MARCHESE GIUSEPPE	607	3,83
ASTI	RASERO MAURIZIO	76.202	306,24
AZZANO D'ASTI	VIARENGO ANTONELLA	391	2,34
BALDICHIERI D'ASTI	ASSENTE	1.110	4,85
BELVEGLIO	VERCELLI CHRISTIAN	350	2,03
BERZANO S. PIETRO	LUPO MARIO	415	2,56
BRUNO	ASSENTE	321	2,42
BUBBIO	ASSENTE	893	5,50
BUTTIGLIERA D'ASTI	ASSENTE	2.626	12,46
CALAMANDRANA	MATTIUZZO ENRICO ARMANDO	1.761	8,34
CALLIANO	BERUTTI MARIELLA	1.317	7,29
CALOSSO	ASSENTE	1.279	6,94
CAMERANO CASASCO	ASSENTE	471	2,71
CANELLI	GIBELLI SILVIA	10.485	42,49
CANTARANA	FRANCO ROBERTA	982	5,01
CAPRIGLIO	ASSENTE	290	1,78
CASORZO	ASSENTE	633	4,10
CASSINASCO	ASSENTE	611	3,90
CASTAGNOLE LANZE	COPPA MARIO	3.798	17,18
CASTAGNOLE MONFERRATO	ASSENTE	1.245	7,03
CASTEL BOGLIONE	ASSENTE	609	3,90
CASTELL'ALFERO	AMERIO ELISA	2.763	13,10
CASTELLERO	CAMPIA ROBERTO	302	1,72
CASTELLETTO MOLINA	ASSENTE	180	1,09
CASTELLO DI ANNONE	RIGOGLIOSI OSVALDO	1.860	10,13
CASTELNUOVO BELBO	ASSENTE	895	4,66

CASTELNUOVO CALCEA	ASSENTE	759	3,96
CASTELNUOVO DON BOSCO	ASSENTE	3.272	15,21
CASTEL ROCCHERO	ASSENTE	395	2,25
CELLARENGO	SPINELLI ELISA	720	4,18
CELLE ENOMONDO	BOVERO ANDREA	484	2,58
CERRETO D'ASTI	OFFMAN ROBERTA	224	1,50
CERRO TANARO	ASSENTE	626	2,98
CESSOLE	ASSENTE	403	3,12
CHIUSANO D'ASTI	BOSCO LUIGI	220	1,15
CINAGLIO	MINISCALCO FLAVIO	446	2,42
CISTERNA D'ASTI	ASSENTE	1.245	6,13
COAZZOLO	CURTO MARCO	302	1,68
COCCONATO	ASSENTE	1.493	7,85
CORSIONE	BARBASIO GIORGIO	218	1,51
CORTANDONE	COLOMBO BRUNO	329	1,92
CORTANZE	ASSENTE	277	1,65
CORTAZZONE	SALVI GIANCARLO	654	3,86
CORTIGLIONE	ASSENTE	571	3,29
COSSOMBRATO	ASSENTE	528	2,72
COSTIGLIOLE D'ASTI	ASSENTE	5.914	27,20
CUNICO	VIGNA GABRIELE	496	2,78
DUSINO SAN MICHELE	ASSENTE	1.022	5,46
FERRERE	COLOMBO BRUNO	1.608	7,93
FONTANILE	RAVERA BRUNA	567	3,23
FRINCO	CANTINO SANDRA	768	3,86
GRANA	ASSENTE	600	3,05
GRAZZANO BADOGLIO	ASSENTE	615	3,73
INCISA SCAPACCINO	ASSENTE	2.288	11,40
ISOLA D'ASTI	VITELLO MICHAEL	2.071	9,60
LOAZZOLO	ASSENTE	359	3,37
MARANZANA	ASSENTE	277	1,63
MARETTO	PALMA ROBERTO	375	2,08
MOASCA	ASSENTE	494	2,42
MOMBARUZZO	ASSENTE	1.117	7,24
MOMBERCELLI	ASSENTE	2.259	10,41
MONALE	MAGNETTI SERGIO	984	4,93
MONASTERO BORMIDA	ASSENTE	931	5,43
MONGARDINO	ASSENTE	921	4,39
MONTABONE	ASSENTE	333	2,41
MONTAFIA	MARCHESE GIOVANNI	937	5,49
MONTALDO SCARAMPI	ASSENTE	755	3,73
MONTECHIARO D'ASTI	ASSENTE	1.276	6,17
MONTEGROSSO D'ASTI	CURTO MARCO	2.344	10,89
MONTEMAGNO	ASSENTE	1.153	6,52
MONTIGLIO MONFERRATO	ASSENTE	1.643	9,82
MORANSENGO	ASSENTE	192	1,46
NIZZA M.TO	VERRI VALERIA	10.429	43,23
OLMO GENTILE	ASSENTE	80	1,07
PASSERANO MARMORITO	ASSENTE	455	3,35
PENANGO	ASSENTE	488	3,13
PIEA	ASSENTE	583	3,41
PINO D'ASTI	MARCHISIO ALDO MARIA	230	1,42

PIOVA' MASSAIA	MURGIA ANTONELLO	637	3,77
PORTACOMARO	CURTO MARCO	2.006	9,02
QUARANTI	ASSENTE	183	1,08
REFRANCORE	ASSENTE	1.591	7,76
REVIGLIASCO D'ASTI	ASSENTE	767	4,08
ROATTO	COLOMBO BRUNO	400	2,37
ROBELLA	BONASSO CARLO	473	3,43
ROCCA D'ARAZZO	SORGON SILVIA	936	5,22
ROCCAVERANO	ASSENTE	399	5,58
ROCCHETTA PALAFAEA	ASSENTE	338	2,34
ROCCHETTA TANARO	FUNGO MASSIMO	1.450	7,60
S. DAMIANO D'ASTI	MIGLIASSO DAVIDE	8.315	37,69
S. GIORGIO SCARAMPI	ASSENTE	122	1,30
S. MARTINO ALFIERI	GAMBA ANDREA	666	3,48
S. MARZANO OLIVETO	SCAGLIOLA GIOVANNI	1.047	5,24
S. PAOLO SOLBRITO	ASSENTE	1.208	6,15
SCURZOLENGO	ASSENTE	555	2,81
SEROLE	ASSENTE	123	2,14
SESSAME	ASSENTE	271	2,17
SETTIME	MUSSO PIER LUIGI	530	2,90
SOGLIO	ASSENTE	145	0,99
TIGLIOLE	GORIA GIUSEPPE	1.699	8,57
TONCO	ASSENTE	866	4,85
TONENGO	AUDINO RAFFAELE ANGELO	236	1,65
VAGLIO SERRA	VERRI BARTOLOMEO	275	1,68
VALFENERA	LANFRANCO PAOLO	2.462	12,23
VESIME	ASSENTE	622	4,13
VIALE	VIGNA GABRIELE	257	1,51
VIARIGI	ASSENTE	929	5,34
VIGLIANO D'ASTI	PRASSO DANIELE	835	4,04
VILLA S. SECONDO	BARRERA LUIGINO	395	2,32
VILLAFRANCA D'ASTI	MACCHIA ANNA	3.094	13,35
VILLANOVA D'ASTI	GIORDANO CRISTIAN	5.745	27,25
VINCHIO	ASSENTE	601	3,52
TOTALE	N. 53 COMUNI PRESENTI		700,08

riunitisi in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza avvalendosi della piattaforma informatica per la videoconferenza denominata **GoToMeeting ID 128-879-037**.

Presiede la seduta il Presidente: Paolo BELLUARDO

Partecipa il Segretario Consortile Avv. MICHELA PARISI FERRONI, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

È collegato altresì il Responsabile dell'Area Tecnica Ambientale Ing. Fabio Quirico.

## L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Dato atto che:

- l'A.T.O. di Area Vasta "Astigiano"/C.B.R.A. in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato, istituito in conformità alla L.R. 24/10/2002, n. 24 ed alla L.R. 10/01/2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti (...)" è un Consorzio obbligatorio ex art. 31 del T.U. Enti Locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come da relativa convenzione istitutiva e Statuto;
- il suo scopo istituzionale concerne l'esercizio, in nome e per conto degli Enti Locali consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali e che sono conferite all'Ente le funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) è un organismo indipendente, istituito con la L. 14/11/1996, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

Rilevato che

- con la L. 27/12/2017, n. 205 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con competenze e medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla richiamata L. 14/11/1996, n. 481;
- con Deliberazione 05/04/2018/R/RIF ad oggetto "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati" ed in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha adottato il Metodo Tariffario Regolato (MTR) per il primo periodo regolatorio (anni 2020-2021) applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, incoerenza con le linee generali a definite nel D.P.R. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con Deliberazioni 443\_2019 (come modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1) e 444\_2019 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha approvato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato per il periodo 2018-2021 oltre alle disposizioni in materia di trasparenza, definendo in via definitiva il Metodo Tariffario Regolato (MTR) del servizio integrato di gestione dei rifiuti finalizzato ad incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ad omogeneizzare i criteri di trasparenza sottesi alla divulgazione delle informazioni agli utenti;
- la citata Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019 reca le disposizioni inerenti la determinazione delle entrate tariffarie relative all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, definisce un perimetro gestionale assoggettato alla regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale che, sulla base della normativa vigente, comprende:
  - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
  - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'art 6 della Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019 disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato) che, con un percorso comune agli altri Ambiti Territoriali Piemontesi, è stato identificato nell'A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.), senza rimettere l'assunzione del ruolo ai singoli Comuni;
- in particolare, il piano economico finanziario (corredato dalla dichiarazione di veridicità, dalla relazione e dall'esposizione dei costi definita e trasmessa dai singoli gestori) viene elaborato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato anche attraverso lo sviluppo degli algoritmi del

Metodo Tariffario Regolato (MTR) che procede alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano medesimo (validazione) e che assume le pertinenti determinazioni oltre a provvedere a trasmettere all'Autorità gli atti relativi e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- la L.R. 03/02/2021 n. 4 che modifica la L.R. 10/01/2018 n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti (...)" prevede che la funzione di Ente Territorialmente Competente (Egato), come individuato dall'Autorità, sia svolta dalla Conferenza d'Ambito Regionale, che si deve avvalere del contributo dei sub-ambiti di area vasta e, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della richiamata L.R. nella versione modificata ed integrata, i Consorzi di Area Vasta devono fornire il contributo di propria competenza alla Conferenza d'Ambito, individuata quale Ente Territorialmente Competente (Egato) nella procedura di validazione del piano economico finanziario.

Verificato che alla data di scadenza per l'approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l'anno 2021 la Conferenza d'Ambito Regionale non è ancora costituita, la Regione Piemonte, con nota prot. 20375 del 22/0/2021 ha comunicato che, nelle more della completa attuazione della riforma del sistema di "governance" regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le norme vigenti, ritenendo confermate per l'anno 2021 le funzioni di Ente Territorialmente Competente (Egato) in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti già adeguati;

Dato atto che:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 di ogni anno e la medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;  
il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13/01/2021, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 degli Enti Locali al 31/03/2021 e pertanto anche la predisposizione del piano economico finanziario secondo il Metodo Tariffario Regolato (MTR) e l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 sono prorogate a tale data;  
il D.L. n.56/2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha prorogato al 31/05/2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020, mentre con riferimento ai termini di approvazione delle Delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, questi sono automaticamente rinviati al 31/05/2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della TARI e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30/06/2021, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni");
- l'A.T.O di Area Vasta "Astigliano"/C.B.R.A. in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato si è posto l'obiettivo, comune agli altri Ambiti Territoriali Piemontesi, di garantire nella maggiore misura possibile l'allineamento della "nuova tariffa MTR" per l'anno 2021 ai valori potenziali assumibili dalle tariffe 2020 al fine di mantenere i corretti equilibri economico/finanziari sia dei gestori che dei Comuni a fronte sia dei contratti in essere che della complessa e critica attuale situazione di emergenza sanitaria e delle sue evidenti conseguenze sul tessuto sociale e produttivo, e considerandone le ripercussioni, in termini qualitativi e quantitativi, sui flussi di rifiuti avviati a recupero o smaltimento attraverso gli impianti consortili;
- ai fini della determinazione delle entrate di riferimento è stata verificata, congiuntamente ai gestori operativi del servizio, la definizione delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è stata così suddivisa:
  - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
  - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
  - c) componente a conguaglio relativa ai costi dell'annualità di riferimento;
  - d) i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati, come dichiarato con effetto ed efficacia di veridicità dai gestori, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- è stata verificata l'inclusione nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di caratterizzare e quantificare i costi da coprire dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità, dei costi riconosciuti come afferenti alla gestione integrata dei rifiuti, cioè il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani:
  - spazzamento e lavaggio strade;
  - raccolta e trasporto dei rifiuti;
  - trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
  - il controllo delle discariche dopo la chiusura;
  - la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti;
- non sono state ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e quindi escluse dalle attività regolate, quelle esterne non strettamente riferibili al servizio, anche qualora siano state incluse negli atti di affidamento del servizio di gestione;
- sono stati inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti, i costi della raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, su rive fluviali, nonché aree cimiteriali;
- sono stati altresì inclusi tra i costi riconosciuti i costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate in quanto non risultano, come specificato dal gestore, risorse precedentemente accantonate a garantire il ripristino ambientale del sito dismesso;
- sono stati considerati i costi riconducibili all'emergenza da Covid-19 rispetto alle attività generali, ma non sono stati ricompresi i costi derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria (le cd. "raccolte selettive") in quanto qualificate come "servizi a misura" e fatturate in forma specifica ai singoli Comuni nel periodo interessato dal servizio;
- è stata verificata l'esclusione dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani delle seguenti attività:
  - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche ai fini della determinazione dei corrispettivi, compresa la microraccolta dell'amianto da utenze domestiche che non viene attuata sul territorio di competenza;
  - derattizzazione;
  - disinfestazione zanzare;
  - spazzamento e sgombero della neve;
  - cancellazione scritte vandaliche e defissione di manifesti abusivi;
  - gestione dei servizi igienici pubblici;
  - gestione del verde pubblico (ad esclusione dei soli costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che derivano da tale attività ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
  - manutenzione delle fontane;
- i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) da parte dei gestori ed attribuite al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, o, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e in particolare:
  - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
  - B7 - Costi per servizi;
  - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
  - B9 - Costi del personale;
  - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 - Altri accantonamenti;
  - B14 - Oneri diversi di gestione;
- le caratteristiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti;
- rispetto ai gestori, i dati per la determinazione delle entrate di riferimento sono inputati sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2019 sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e analitica, i gestori hanno proceduto ad una attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate dal Metodo Tariffario Regolato (MTR) grazie agli specifici oggetti contabili presenti nei sistemi aziendali;

- nello sviluppo degli algoritmi del Metodo Tariffario Regolato (MTR) sono stati adottati opportuni driver di ripartizione delle poste economiche e, in particolare, è stato utilizzato un driver di allocazione della componente raccolta (CR) tra raccolta e trasporto di rifiuti urbani indifferenziati CRT e raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD ripartito per i singoli Comuni in base al rapporto rilevato dai PEF di chiusura per l'anno 2019.

- conformemente a quanto previsto dal Metodo Tariffario Regolato (MTR), per il calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2021 la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite dal metodo stesso per i soli cespiti per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto percepiti. Il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle quote di ammortamento (Amma) di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto;

- rispetto alle attività di recupero e smaltimento, si è fatto riferimento al Contratto di Servizio in essere (contratto n. 34/2017), stipulato tra G.A.I.A. S.p.A. ed il Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.) che definisce le modalità applicazione delle tariffe riconducibili al Bacino Astigiano applicando quanto previsto dall'art. 7, comma 7.6 e ss. del Metodo Tariffario Regolato (MTR);

- il Metodo Tariffario Regolato (MTR) ha individuato due meccanismi (fattore di "sharing" b e il coefficiente di adattamento  $\omega$ ) attraverso i quali i gestori possono ottenere una marginalità rispetto ai costi effettivi, in modo da incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti, che sono stati fissati l'A.T.O di Area Vasta "Astigiano"/C.B.R.A. in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale - Egato in misura rispettivamente di 0,30 b e 0,42 b(1+  $\omega$ ), mentre al coefficiente di gradualità è stato attribuito valore di 0,5;

il Metodo Tariffario Regolato (MTR) sottintende la presenza operativa di un "gestore unico" che non trova tuttavia riscontro realtà locale e Piemontese in generale, in cui, in base alla vigente normativa, il gestore degli impianti di recupero e smaltimento deve essere soggetto diverso dal gestore del servizio di raccolta e trasporto, costringendo i diversi gestori a non sviluppare il calcolo delle componenti a conguaglio per l'anno 2018; la Deliberazione A.R.E.R.A. n. 443/2019/RIF, integrata con le modifiche apportate con la Deliberazione 24/06/2020, n. 238/2020/R/RIF e con la Deliberazione 24/11/2020, n. 493/2020/R/RIF, prevede che le componenti di costo variabile *COVTV,2020expe COVTV,2021exp* e di costo fisso *COVTF,2020expe COVTF,2021exp* abbiano natura previsionale e siano destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento per il conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da Covid-19. In tale componente di costo sono ricompresi, le variazioni della componenti CRT e CSL causati dalla maggiore frequenza dei passaggi per la raccolta del rifiuto indifferenziato, a copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e le variazioni della componente CC a copertura dei costi comuni, oltre alle variazioni della componente CRD causata da una minore frequenza dei passaggi per la raccolta differenziata e delle componenti CTS e CTR dovute alla variazione dei quantitativi inviati a smaltimento o trattamento e/o dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture dedicate, oltre ai costi sorgenti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 riconducibili all'emergenza da Covid-19 quali, ad esempio, quelli derivanti dall'attivazione di servizi di raccolta (anche domiciliare) dei rifiuti urbani rivolta ai soggetti positivi al tampone e/o in quarantena obbligatoria;

- la Deliberazione A.R.E.R.A. 24/11/2020, n. 493/2020/R/RIF, ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per l'annualità 2021, ha previsto l'adeguamento di taluni valori monetari, individuando i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all'anno 2021 ed il tasso di inflazione relativo all'anno 2021,  $I_{2021}$ , pari a  $0,1\%/2020=1,10\%$ , da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'art. 6 del Metodo Tariffario Regolato (MTR) riferiti alla medesima annualità;

- l'A.T.O di Area Vasta "Astigiano"/C.B.R.A. in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale - Egato, per l'anno 2021 non ha operato un intervento diretto per effettuare la valutazione del conguaglio complessivo unificando i "valori puri" esposti dai singoli gestori, ma ha assunto i conguagli esposti dai singoli gestori che, tuttavia, in larga parte, non dispongono dei piani economico finanziari di riferimento ma unicamente il proprio "piano economico finanziario di gestore" e non gestiscono entrate tariffarie, in applicazione dell'art. 15 del Metodo Tariffario Regolato (MTR);

- il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) prevede che le entrate tariffarie determinate l'anno 2021 non possano eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto:

- del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
  - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
  - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici
  - e/o operativi;
- l'A.T.O di Area Vasta "Astigiano"/C.B.R.A. in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato non ha individuato obiettivi di miglioramento generali e di bacino della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e modifiche al perimetro gestionale, e di conseguenza le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività;
- il Metodo Tariffario Regolato (MTR) prevede che, in ciascun anno  $\alpha = \{2020, 2021\}$  il totale delle entrate tariffarie di riferimento debbano rispettare il seguente limite alla variazione annuale:
- $$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1 \leq (1 + \rho\alpha)$$
- dove:
- $\rho\alpha$  è il parametro per la determinazione del limite definito pari a 1,6% rispetto alle entrate tariffarie dell'anno 2019, considerando il parametro  $\rho pia$  ( il tasso di inflazione programmata) pari a 1,7%;
- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) 24/11/2020, n. 493/2020/R/RIF prevede altresì che in ciascun anno il parametro  $\rho\alpha$  non possa assumere valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5 dell'Allegato alla Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019 relativa alla deroga al superamento dei limiti di crescita tariffaria
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro, l'art.1 della L 147/2013:
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
  - al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
  - al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- il Metodo Tariffario Regolato (MTR) prevede che, nel caso in cui i Enti territorialmente competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, il superamento del limite di crescita tariffario, possano presentare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) una relazione attestante: le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art.1, comma 653, della L. n. 147/2013 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard, le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTSa$  e  $CTRa$ , l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing*  $b$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo e le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale;
- la Determinazione n. 02/DRIF/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha, fra l'altro, specificato che per "ambito tariffario" (ndr. in assenza di una tariffa unica di bacino), ai sensi della Deliberazione 443\_2019 e del Metodo Tariffario Regolato (MTR) deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;

Precisato che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 19/10/2020 è stato validato in forma transitoria ed in linea tecnica, il piano economico finanziario riconducibile Comune di Asti, mancando all'epoca il provvedimento con l'indicazione dei deflatori applicabili al calcolo del valore delle immobilizzazioni e dei tassi di

inflazione da applicare ai costi riconosciuti, i dati relativi alla produzione di rifiuti su base regionale per l'anno 2019 e migliori elementi di valutazione in capo ai gestori, ferma restando la prescrizione per i gestori di produrre la revisione dei dati di competenza e, per l'A.T.O di Area Vasta "Astigiano"/C.B.R.A. in qualità di Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato, di rielaborare, approvare e validare in forma definitiva il medesimo piano economico finanziario a seguito dell'emanazione dei provvedimenti in capo all'Autorità ed alla disponibilità dei dati ancora necessari

Vista la nota prot. 47081 del 06/05/2021 a firma del Sindaco del Comune di Asti e dell'Assessore competente che, in relazione al piano economico finanziario a suo predisposto in ossequio al Metodo Tariffario Regolato (MTR) ed alle successive bozze redatte sulla base dei dati definitivi disponibili in capo ai gestori, chiede "valutazioni differenti che consentano di addivenire ad una riduzione del carico complessivo a carico degli utenti" visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica;

Dato atto che, nel corso delle diverse riunioni tenute con i gestori ed il Comune di Asti sono emerse differenti posizioni in ordine alla metodologia di calcolo dei conguagli adottati nell'anno di regolazione iniziale (2020 su dati 2018) e, in particolare rispetto all'applicazione dei conguagli su singolo Ambito Tariffario complessivo piuttosto che su mera acquisizione dei conguagli esposti dai singoli gestori, tenendo conto che il solo A.S.P. S.p.A. ha valorizzato gli importi a conguaglio di competenza, contrariamente agli altri gestori operanti sul Bacino Astigiano che non hanno sviluppato il calcolo delle componenti a conguaglio per l'anno 2018 in assenza del gestore unico e in assenza di competenza sulla gestione delle entrate tariffarie;

Dato atto che il gestore G.A.I.A. S.p.A., con nota prot. 4843 del 07/05/2021, ha presentato una nuova rielaborazione dei dati riconducibili al Metodo Tariffario Regolato (MTR) per il solo Comune di Asti, che A.S.P. S.p.A., con nota 3974 del 25/03/2021 si è resa disponibile, per il solo Comune di Asti, a non ricorrere alla possibilità di considerare le componenti tariffarie previsionali relative ai "costi Covid" per complessivi Euro 83.831 rimandandone la valorizzazione e riconoscimento al piano economico finanziario su dati consuntivi dell'anno 2021, che il Comune di Asti con nota 51993 del 19/05/2021 ha inviato la documentazione richiesta confermando i dati già trasmessi nell'ottobre 2020 (prot. 87593 del 08/10/2020) precisando tuttavia di non inserire tra le componenti di costo del piano economico finanziario 2021 il conguaglio relativo ai costi fissi FCTF dell'anno 2019 di importo pari ad Euro 69.474,71 e l'inserimento, tra le entrate a copertura del servizio ex art. 14 della Determinazione n. 02/DRIF/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) della componente (in detrazione di costi) relativa all'anno 2020 "conguaglio da tariffa" pari a Euro 117.835,00, quale differenziale positivo tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2020 determinato secondo il Metodo Tariffario Regolato (MTR);

Dato atto che le suddette nuove elaborazioni consentono di addivenire alla predisposizione definitiva del piano economico finanziario del Comune di Asti per l'anno 2021, che si attesta ad un valore massimo ricompreso nel limite di crescita di Euro 16.881.792,00;

Rilevato che sulla base della documentazione ricevuta (dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile) ed a seguito dei diversi tavoli tecnici e costante interlocuzione con gestori, per ogni Comune è stato elaborato un piano economico finanziario conforme al Metodo Tariffario Regolato (MTR) ed ai contenuti della Deliberazione 143\_2019 del 31/10/2019 (come modificata dalla Determinazione 02/DRIF/2020 Allegato 1), integrata con le modifiche apportate con la Deliberazione 24/06/2020, n. 238/2020/R/RIF e con la Deliberazione 24/11/2020, n. 193/2020/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) e dei successivi e diversi provvedimenti, e precisamente:

Comune	Documentazione trasmessa gestori	Documentazione trasmessa Comune	Piano economico finanziario Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)	superamento del limite di crescita tariffario (Euro) <b>PEF MTR MAX</b>	
Asti	Pef MTR 2021 adottato in via transitoria con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11/2020 del 19/10/2020 soggetto a successive modifiche – in corso di revisione			Pef 2020	Pef 2021 <u>Transitorio</u>
				17.645.529	16.760.177
Asti (2) definitivo	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021 Definitivo

				17.645.529	16.881.792
Baldichieri D'asti	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Buttiglieria D'asti	Conforme	Conforme	Conforme	197.698	206.793
Castagnole Monferrato	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Castello D'Annone	Conforme	Conforme	Conforme	314.544	329.013
Castelnuovo Don Bosco	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Cerreto D'asti	Conforme	Conforme	Conforme	172.967	196.098
Cortanze	Conforme	Non pervenuta	Non elaborato	Pef 2020	Pef 2021
Cortiglione	Conforme	Non pervenuta	Non elaborato	310.231	294.608
Cossombrato	Conforme	Non pervenuta	Non elaborato	Pef 2020	Pef 2021
Grana	Conforme	Conforme	Conforme	585.165	595.472
Mombercelli	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Montechiaro D'asti	Conforme	Conforme	Conforme	41.348	43.250
Montiglio Monferrato	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Refrancore	Conforme	Non pervenuta	Non elaborato	41.743	
Tonengo	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Valfenera	Conforme	Conforme	Conforme	77.216	
Vesime	Conforme	Conforme	Conforme	Pef 2020	Pef 2021
Villa San Secondo	Conforme	Conforme	Conforme	57.000	
				Pef 2020	Pef 2021
				103.096	107.838
				Pef 2020	Pef 2021
				284.270	255.058
				Pef 2020	Pef 2021
				183.979	198.597
				Pef 2020	Pef 2021
				344.221	366.436
				Pef 2020	Pef 2021
				220.916	
				Pef 2020	Pef 2021
				50.302	52.616
				Pef 2020	Pef 2021
				279.552	299.494
				Pef 2020	Pef 2021
				79.169	82.812
				Pef 2020	Pef 2021
				57.621	60.272

Precisato che ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019, le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Regolato (MTR) e di cui alla precedente tabella riassuntiva sono considerate come valori massimi ed è quindi possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione e sulla base della capienza dei contratti di servizio in essere e dei relativi fabbisogni, applicare valori inferiori;

Preso atto che:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) la citata Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019 prevede che si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- qualora i Comuni o i gestori rispetto ai contratti di servizio in essere rilevino eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di

qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, è possibile adottare il meccanismo di deroga previsto dal Metodo Tariffario Regolato (MTR);

Dato atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile 12/2020 del 19/10/2020 è stata approvata la richiesta di deroga al superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie per l'anno 2020, in coerenza con le valutazioni di congruità compiute anche sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013 oltre che degli elementi di cui al paragrafo 4.5 dell'Allegato A alla Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019

Dato atto che, utilizzando il foglio di calcolo denominato "appendice 1 al MTR (Versione integrata con la Deliberazione 493/202/R/RIF)", dovendo indicare come valore delle entrate tariffarie per l'anno a-1 (anno 2020) la capienza del piano finanziario che Comuni che, in attesa della validazione dal parte dell'Autorità, hanno approvato "in deroga", l'originario squilibrio o scostamento rispetto ai costi efficienti teorizzati dal Metodo Tariffario Regolato (MTR) non risulta correttamente evidenziabile dall'applicazione del limite di crescita, come qui a seguito sintetizzato:

Deliberazione dell'Assemblea Consortile 12/2020 del 19/10/2020 (deroghe)

Comune	Documentazione e trasmessa gestori	Documentazione trasmessa Comune	Piano economico finanziario Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)	superamento del limite di crescita tariffario (Euro) PEF MTR MAX	
				Pef MTR 2020	Pef 2019
Cocconato	Conforme	Conforme	Conforme	339.139	349.993
Dusino San Michele	Conforme	Conforme	Conforme	128.007	138.000
Piea	Conforme	Conforme	Conforme	69.256	69.646
Revigliasco	Conforme	Conforme	Conforme	85.550	87.527
Tonengo	Conforme	Conforme	Conforme	37.286	50.302

Piani economico finanziari MTR 2021

Comune	superamento del limite di crescita tariffario (Euro) PEF MTR MAX					
	Pef MTR 2020	Pef 2019	Pef 2020 deroga	Pef TARI effettivo 2020	Pef MTR 2021 teorico	Pef MTR 2021
Cocconato	339.139	349.993	350.000	345.681 (applicate per l'anno 2020 tariffe 2019)	339.139 (1,6%) 344.565	340.290
Dusino San Michele	128.007	138.000	130.000	138.000	128.007 (1,6%) 130.055	135.980
Piea						

	69.256	69.646	73.256	69.646	69.256 (1,6%) 70.364	74.686
Revigliasco	Pef MTR	Pef 2019	Pef 2020 deroga	Pef TARI effettivo 2020	Pef MTR 2021 teorico	Pef MTR 2021
	85.550	88.527	87.550	88.175	85.550 (1,6%) 86.918	90.678
Tonengo	Pef MTR	Pef 2019	Pef 2020 deroga	Pef TARI effettivo 2020	Pef MTR 2021 teorico	Pef MTR 2021
	37.286	50.302	50.302	53.156 (applicate per l'anno 2020 tariffe 2019)	37.286 (1,6%) 37.882	52.616

Dato atto che, le condizioni di deroga e le sottese criticità strutturale degli assetti comunali che hanno portato alla proposta di Deroga all'Autorità così come illustrate nella citata Deliberazione dell'Assemblea Consortile 12/2020 del 19/10/2020 per l'anno 2020 permangono anche per l'anno 2021 e potranno essere attenuate nel successivo anno di regolazione sia grazie ad interventi specifici adottati dalle singole Amministrazioni che dai riverberi positivi che l'indicenda gara per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani potrà apportare;

Ritenuto necessario, interpellare l'Autorità in merito alla metodologia da adottare per meglio rappresentare, sul foglio di calcolo denominato "appendice 1 al MTR (Versione integrata con la Deliberazione 493/202/R/RIF)", la condizione di disequilibrio ancora esistente e per ottenere utili indicazioni circa la necessità di integrare il processo di validazione in capo all'Ente territorialmente competente;

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa reso ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. dal Responsabile del servizio tecnico del C.B.R.A. ed allegato al presente provvedimento;

Accertata la permanenza dei partecipanti/rappresentanti dei Comuni Consorziati presenti in collegamento telematico durante l'intera seduta;

Verificata l'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni;

Dato atto che tutti gli interventi e l'intera discussione sono riportati nella trascrizione testuale della registrazione della seduta, conservata nell'ufficio di Segreteria;

Collegati n. 53 consiglieri pari a 700,08 quote;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### DELIBERA

- 1) Di approvare la validazione in linea tecnica e sulla base delle informazioni disponibili, dei piani economico finanziari, allegati al presente provvedimento e riconducibili ai Comuni del Bacino Astigiano, elaborati dall'Area Tecnica dell'Ente conformemente al Metodo Tariffario Regolato (MTR) ed ai contenuti della Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019 (come modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) e dei successivi e diversi provvedimenti, avendo verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie;
- 2) Di disporre l'invio della presente deliberazione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) per la verifica della coerenza regolatoria degli atti e la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443\_2019 del 31/10/2019

- 3) Di intendere interpellare l'Autorità in merito alla metodologia da adottare per meglio rappresentare, sul foglio di calcolo denominato "appendice 1 al MTR (Versione integrata con la Deliberazione 493/202/R/RIF)", la condizione di disequilibrio ancora esistente e per ottenere utili indicazioni circa la necessità di integrare il processo di validazione in capo all'Ente territorialmente competente

\*\*\*\*\*